SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ichim Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11326)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirsavu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11327)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tigaeriu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11328)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Traciu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11329)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tencaliuc Michaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11482)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban Agela Bianca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11483)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chirila Marieta Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11484)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Senia Paraschiva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11485)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sasu Alexandra Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11486)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra George Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11487)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peter Punnakkezhath Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11488)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Payyappilly Porinchu Jholly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11489)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popovici Eugenia Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11490)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Timofte Mirela Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11491)*

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Gutiérrez Céspedes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A11330)*

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Brigitte Krummel Lorenz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in medicina interna. *(11A11331)*

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Ioan Florin Gabor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A11332)*

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daskalova Iskra Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia generale. *(11A11333)*

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Norbert Unland, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in medicina interna. *(11A11334)*

DECRETO 2 agosto 2011.

Decreto di rettifica al decreto dirigenziale in data 21 giugno 2011 di riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Romania dalla sig.ra Ioana Diana Coman quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A11335)*

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Jozsef Zsolt Furstner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria. *(11A11336)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lombardo Claudia Rosanna Juliane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11337)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Uto Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11338)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Oberschmied Georg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisoterapista. *(11A11339)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Orlando Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista *(11A11340)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vetró Katalin Terézia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11341)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hamzsek Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11342)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Corradini Gerd, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11343)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gurschler Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11344)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Hofer Johannes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11345)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Nitz Hannes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11346)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Kelm Rainer Otto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11347)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Szoke Iza Fruzsina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A11348)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Maria Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11349)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Militaru Marian Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11350)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vecsei Zsofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11351)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11352)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cretu Sonia Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11353)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Anca Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11354)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Motronea Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11355)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simion Ana Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11356)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Preda Olguta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11357)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Stoica Gabriel Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11358)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neascu Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11359)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vintu Andreia Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11360)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manta Maria Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11361)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andriese Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11362)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiganuc Elena Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11363)*

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chifiriuc Panseluta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11492)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Lombardi Francesco Saverio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di educatore professionale. *(11A11364)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pozdejeva Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico ortopedico. *(11A11365)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sybille Mayr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(11A11366)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Aurica Iancu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A11367)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marion Bauer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A11368)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Bogdan Ionut Stancu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A11369)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Elmar Marco Zagler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A11370)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Andreas Seeber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A11371)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Daniel Mayr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A11372)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreea Mihaela David, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A11373)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Helga Pernter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialistain in oftalmologia. *(11A11374)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Silke Vikoler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A11375)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Alexandru Nicolae Kozma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A11376)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Tränkner Jens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11377)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Puig Millán Clara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11378)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchesini Monika Blanka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11379)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vílchez Lagos Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11380)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Decreto di rettifica relativo al riconoscimento, alla sig.ra Zajac Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11381)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Morosan Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11382)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11383)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Oprea Liviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11384)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiran Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11385)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mecikowschi Cristina Bogdana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11386)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Morarita Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11387)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neghina Dana Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11388)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ispas Nicolita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11389)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 16

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro del 30 giugno 2011 *(11A10771)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vettori Ilenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Vettori Ilenia, nata il 22 aprile 1981 a Barga, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Pisa in data dell'11 ottobre 2007;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze del 15 dicembre 2010;

Considerato, altresì, che l'istante ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato del 27 ottobre 2010;

Considerato che la medesima ha documentato di aver frequentato un corso pratico per l'esercizio della professione forense e il corso di preparazione all'esame di stato di avvocato;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'11 marzo 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'Ilustre colegio de Abogados di Murcia dal 27 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia nella sessione 2009, come attestato dalla Corte d'appello di Firenze in data 27 ottobre 2010;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Ritenuto, inoltre, che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia e/o in Spagna non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Vettori Ilenia, nata il 22 aprile 1981 a Barga, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11969

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Macone Serena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Macone Serena, nata il 7 giugno 1978 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Bologna in data 20 luglio 2006;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Sassari del 22 aprile 2010;

Preso atto che il richiedente ha documentato di aver svolto attività professionale in Spagna;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 7settembre 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 13 novembre 2009;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che nella Conferenza di servizi del 26 maggio 2011, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, si è ritenuto che non è rilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare i certificati attestanti esperienza professionale maturata in Spagna in quanto riguarda attività su questioni vertenti il diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Macone Serena, nata il 7 giugno 1978 a Sassari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione, all'Albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11970

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kesapli Dundar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Kesapli Dundar, nato a Yalova (Turchia) il 3 agosto 1967, cittadino italiano e turco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Turchia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Giornalista»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo di studio «Lise Diplomasi (licenza liceale)» conseguita il 25 settembre 1986;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver esercitato la professione di giornalista come corrispondente per la Turchia in Italia: per la «Lig TV», la «24 Karamel TV» e per l'Agenzia di Stampa «IHA»;

Preso atto altresì che, come confermato con dichiarazione di valore pervenuta il 31 marzo 2011 dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara, in Turchia per l'esercizio della professione di giornalista è necessario possedere determinati requisiti sulla base dell'art. 5 del Regolamento delle Tessere Stampa, e che tali requisiti sono stati documentati dal sig. Kesapli;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Al sig. Kesapli Dundar, nato a Yalova (Turchia) il 3 agosto 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale turco di «giornalista» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale.

Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato A.

La prova scritta consiste in un esame nelle seguenti materie: 1) (scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; la prova orale verte sulle seguenti materie: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2) diritti, doveri, etica e deontologia professionale.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana; La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.

11A11971

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Leite De Camargo Melina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Leite De Camargo Melina, nata il 19 maggio 1983 ad Amparo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Leite De Camargo Melina è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Brasile di «Bacharelado em Ciencias Juridicas e Sociais» presso la «Pontificia Universidade Catòlica de Campinas» in data 10 gennaio 2007;

Considerato che è iscritta presso l'«Ordem des Advogados do Brasil» dal 4 maggio 2007;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Viste inoltre le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Leite De Camargo Melina, nata il 19 maggio 1983 ad Amparo (Brasile), cittadina italiana, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione. istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

h) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A11966

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barolescu Andreea Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Barolescu Andreea Paula, nata il 19 aprile 1982 a Bucarest (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer alimentara», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Tecnologo alimentare»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer diplomat in domeniul Enginerie alimentara specializarea controlul si expertiza produselor alimentare» conseguito presso l'«Universitatea Bioterra din Bucaresti» nella sessione giugno 2009;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «tecnologo alimentare» e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Decreta:

Alla sig.ra Barolescu Andreea Paula, nata il 19 aprile 1982 a Bucarest (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale romeno di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei «Tecnologi alimentari» - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11967

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Solovyova Tetyana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Solovyova Tetyana nata a Kurgan (Russia) il 6 ottobre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere tecnologo» di cui è in possesso, conseguito in Ucraina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Tecnologo alimentare»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diploma di ingegnere tecnologo», conseguito presso l'«Istituto Universitario di Economia e Commercio» di Kiev;

Vista la documentazione attestante attività professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Tecnologo alimentare» per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Alla sig.ra Solovyova Tetyana nata a Kurgan (Russia) il 6 ottobre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11968

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 luglio 2011.

Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2009, n. 207;

Rilevato il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, permangono le motivazioni poste alla base dell'o.m. 21 luglio 2009, con particolare riferimento alle condizioni di contingibilità ed urgenza;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale l° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315;

Ordina:

Art. 1.

Manifestazioni autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti,

ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che ne costituisce parte integrante.

2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera *d)* dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'Allegato A.

Art. 2.

Disposizioni relative a equidi e fantini

1. È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1 cavalli di età inferiore ai quattro anni.

2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

3. Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

Sostanze ad azione dopante

1. È vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che sostituisce l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 375

ALLEGATO *A*

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione.

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.

d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 è formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed è inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.

f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi allo svolgimento dell'attività, un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.

g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

11A12008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2011.

Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto l'art. 13, comma 61-*bis*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 febbraio 2006, recante Attività di rilascio di garanzie a norma dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro del 24 marzo 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

Vista la decisione C 2006/643 def della Commissione Europea in data 8 marzo 2006, relativa all'aiuto di Stato NN/54/B//2004, secondo la quale le garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non costituiscono aiuti di Stato;

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02;

Considerato che, ai fini della quantificazione della commissione di garanzia, la valutazione di rischiosità delle imprese ha luogo mediante l'utilizzo di sistemi statistici di valutazione idonei a prevedere adeguatamente il rischio di credito;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 8, che, modificando il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha previsto, tra l'altro, che «la garanzia può essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni»;

Ritenuto opportuno modificare il decreto del 14 febbraio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per contemplare, tra l'altro, le fattispecie introdotte dal citato decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 8;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

«Garante», l'ISMEA o sua società strumentale alla quale sia delegata l'attività di rilascio di garanzie disciplinata dal presente decreto;

«Garanzia», la garanzia diretta prestata direttamente a favore di banche ovvero di cessionari ed acquirenti di beni dalle imprese;

«Garanzia di finanziamento commerciale» la garanzia rilasciata a fronte di transazione commerciale da parte dell'impresa beneficiaria;

«Controgaranzia», la garanzia prestata a favore dei Confidi e degli altri Fondi di garanzia;

«Cogaranzia» la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli altri Fondi di garanzia;

«Banche», le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

«Confidi», i Confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare;

«Altri Fondi di garanzia» i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i fondi di garanzia pubblici;

«Imprese» le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualificate rispettivamente micro, piccole e medie nell'allegato I al regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

«Giovani agricoltori», agricoltori così come definiti dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge n. 441/1998;

«Transazione commerciale», vendita o acquisto a termine, da parte delle imprese, di beni prodotti e/o servizi realizzati nell'ambito delle attività agricole dalle imprese stesse esercitate;

«Mancata consegna del prodotto», consegna avvenuta in tempi, luoghi, modalità, quantità o qualità di prodotto difformi da quanto convenuto nel contratto e che dia comunque luogo ad una richiesta, da parte del compratore, di liquidazione di una penale contrattualmente prevista a carico del venditore;

«Finanziamenti», concessioni di credito alle imprese effettuata da parte di Banche anche mediante locazione finanziaria;

«Portafoglio» insieme di esposizioni verso le imprese agricole, aventi le medesime caratteristiche e facenti capo ad una singola banca.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità applicative per la prestazione di garanzie da parte del Garante, in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Il Garante risponde nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Le operazioni disciplinate dal presente decreto riguardano la concessione alle imprese di:

a) fideiussioni a fronte di finanziamenti;

b) controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, a fronte di finanziamenti;

c) garanzie a fronte di transazioni commerciali;

d) garanzie a fronte di porzioni di portafoglio costituite da esposizioni di durata residua non inferiore a diciotto mesi e di importo residuo medio non superiore a 1 milione di euro.

4. In capo al medesimo soggetto, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate nel presente decreto, non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese.

TITOLO II
GARANZIE SUI FINANZIAMENTI BANCARI VERSO LE IMPRESE

Art. 3.

Beneficiari, oggetto e limiti della garanzia

1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti, a breve, medio o lungo termine, destinati, alle attività agricole e a quelle connesse ed in particolare a:

a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;

b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;

c) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

d) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

e) la ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività anche a breve e a medio termine;

f) l'acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa;

g) la ricostituzione di liquidità dell'impresa.

2. La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per i giovani agricoltori, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali.

4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.

Art. 4.

Richiesta della garanzia

1. Ai fini dell'ottenimento della garanzia, la banca finanziatrice dovrà presentare al Garante una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente elementi relativi a:

a) l'imprenditore e l'azienda;

b) il finanziamento, ivi comprese le condizioni di tasso praticate in considerazione della presenza della garanzia di cui al presente articolo e di quella dello Stato quale protezione di ultima istanza;

c) la sostenibilità e validità del progetto.

2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.

3. Il Garante può richiedere alle banche interessate tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.

Art. 5.

Commissioni di garanzia

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della garanzia di cui all'art. 3, è dovuta al Garante da parte dell'impresa una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.

2. La misura della percentuale è stabilita dal Garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.

3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il Garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute sarà versato tramite la banca erogante, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal Garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

4. In caso di richiesta della garanzia di cui all'art. 3, non è applicabile la garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non è dovuta la relativa trattenuta.

TITOLO III

CONTROGARANZIE E COGARANZIE

Art. 6.

Beneficiari e limiti della controgaranzia

1. Sono assistibili dalla controgaranzia del Garante le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3.

2. La controgaranzia può essere concessa entro il limite del 70% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

3. In caso di operazioni di importo eccedente i predetti limiti di euro 1.000.000 ed euro 2.000.000, la percentuale di controgaranzia del Garante si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.

Art. 7.

Richiesta della controgaranzia

1. La domanda di controgaranzia deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1 entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta.

2. I soggetti che inoltrano domanda al Garante devono presentare:

a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 ovvero nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) copia dell'ultimo bilancio approvato;

c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attività;

d) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con le banche.

3. Il Garante può richiedere alle imprese tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.

Art. 8.

Commissioni della controgaranzia

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della controgaranzia di cui all'art. 6, è dovuta al Garante una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.

2. La misura della percentuale è stabilita dal Garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo presidiano.

3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il Garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su uno dei conti correnti indicati dal Garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

Art. 9.

Cogaranzia

1. Sono assistibili dalla cogaranzia del Garante le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte di finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3, che abbiano stipulato apposita convenzione con il Garante.

2. La convenzione regola i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.

TITOLO IV

GARANZIE SU TRANSAZIONI COMMERCIALI

Art. 10.

Operazioni garantibili e limiti della garanzia

1. La garanzia può essere richiesta dalle imprese agricole anche a fronte di transazioni commerciali. Essa può essere, altresì, richiesta in nome e per conto delle imprese agricole a cura della controparte contrattuale.

2. La garanzia può essere concessa, entro il limite del 70% del valore del contratto sottostante, elevabile fino all'80% per i giovani agricoltori, e per un importo massimo garantito di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

All'attività di rilascio di garanzie ai sensi del presente articolo può essere destinata una quota fino al 20% delle risorse finalizzate agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. La garanzia copre:

a) nel caso di contratto di vendita, l'obbligazione dell'impresa agricola venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto;

b) nel caso di contratto di acquisto, l'obbligazione dell'impresa agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale.

4. La garanzia non può eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal Garante.

5. La garanzia copre, entro i predetti limiti, le perdite che le controparti dimostrino di aver sofferto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Garante ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 11.

Richiesta della garanzia

1. Le domande di garanzia devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi conformemente ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 14 del presente decreto.

2. L'ammissione all'intervento del Garante è subordinata alla esistenza delle disponibilità impegnabili.

Art. 12.

Commissioni della garanzia

1. A fronte della garanzia di cui all'art. 11, è dovuta al Garante da parte delle imprese una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.

2. La misura della percentuale è stabilita dal Garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche delle imprese, della tipologia e durata della transazione.

3. L'ammontare complessivo della commissione dovuta dovrà essere versato dalle imprese, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita o di acquisto di beni e servizi su uno dei conti correnti indicati dal Garante. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

TITOLO V

ALTRE GARANZIE

Art. 13.

Garanzie di portafoglio

1. Il Garante può fornire garanzia a fronte di porzioni di portafoglio in capo a singole banche.

2. Il Garante definisce, sulla base di linee guida all'uopo definite ai sensi dell'art. 14 del presente decreto:

a) le caratteristiche comuni delle esposizioni da assoggettare alla garanzia di portafoglio;

b) i limiti, le modalità della concessione e della liquidazione della garanzia;

c) le modalità di individuazione della rischiosità media delle esposizioni interessate ai fini della quantificazione della relativa commissione per la concessione della garanzia;

d) le cause di nullità o di decadenza della garanzia prestata.

3. Il Garante può affidare a parti terze la valutazione del portafoglio da assoggettare a garanzia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Istruzioni applicative

1. Il Garante, trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione nonché i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto. Le istruzioni applicative, in assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei 30 successivi dal ricevimento dello schema, divengono operative.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data in cui divengono operative le istruzioni applicative di cui all'art. 14, il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle politiche agricole

e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 febbraio 2006, che viene abrogato.

2. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto dalla Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di cui all'Allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono.

Roma, 22 marzo 2011

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11994

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 20 giugno 2011.

Modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'art. 52 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e, in particolare, il comma 4 che disciplina gli adempimenti cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005 e per il monitoraggio delle prestazioni sanitarie ai fini del contenimento della spesa;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e, in particolare, i commi 1, 11 e 13;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del citato art. 50, comma 1, del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dai decreti 19 aprile 2006, 30 novembre 2006 e 25 febbraio 2010, concernente, in particolare, le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS) e delle tessere sanitarie regionali su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS) delle regioni Lombardia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Toscana, riconosciute conformi alla TS e sostitutive del tesserino del codice fiscale;

Visto l'art. 2 del decreto 28 aprile 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, attuativo del comma 6 del citato art. 50, del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2006, n. 105, che prevede che eventuali richieste di adesione parziale o totale al comma 11 del citato art. 50 devono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50 del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, concernente le modalità di gestione della tessera sanitaria e il programma di attuazione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, concernente le modalità per l'attribuzione e la comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato del codice fiscale;

Viste le decisioni 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 ottobre 2003, n. L276, che definiscono le caratteristiche della Tessera Europea di assicurazione malattia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2004, n. 296, concernente, tra l'altro, le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e modalità di rilascio della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

Visto l'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;

Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, ai sensi dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerati i risultati del gruppo di lavoro tecnico composto di rappresentanti dei Ministeri e delle Regioni;

Considerato che l'elevata diffusione della Carta nazionale dei servizi rende opportuno un'accelerazione dell'iniziativa volta a realizzare l'assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi;

Rilevata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 50, comma 13 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, le modalità per l'assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi;

Considerato che dal combinato disposto dei commi 1 e 13 del citato art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 deriva la necessità di consegnare la TS-CNS a tutti i soggetti titolari di codice fiscale;

Ritenuto che in sede di riemissione delle TS in scadenza possano essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente richieste di adesione parziale al citato art. 50, comma 11, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernenti l'adozione da parte delle Regioni di TS-CNS per l'accesso a servizi regionali conformi alle vigenti regole tecniche in materia di TS;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 luglio 2010;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) APDU: l'acronimo che identifica le specifiche dei comandi del sistema operativo del microprocessore della TS-CNS;

b) assistiti regionali: i soggetti assistiti dalle Aziende Sanitarie Locali ubicate nel territorio di competenza di una Regione;

c) Carta nazionale dei servizi (CNS): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

d) Tessera sanitaria (TS): il documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50, del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, sostitutivo del tesserino di codice fiscale che reca il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) valida come Tessera europea di assicurazione malattia, requisito necessario per l'accesso alle cure urgenti presso i Paesi appartenenti all'Unione Europea.

e) TS-CNS: CNS con le funzionalità della TS;

f) Componente CNS: le funzionalità CNS della TS-CNS;

g) Codici PIN-PUK: i codici personali utilizzati dal titolare per utilizzare e sbloccare la Componente CNS;

h) File system: la struttura dei dati all'interno del microprocessore della TS-CNS;

i) Sito del Sistema TS: www.sistemats.it;

j) Enti certificatori: sono gli enti i cui servizi vengono richiesti, in sede di produzione delle CNS, per acquisire i certificati da inserire nel microprocessore. L'acquisizione dei certificati è un'operazione di competenza dell'Ente emettitore, delegabile a terzi, di cui l'Ente emettitore mantiene comunque la responsabilità dei rapporti nelle operazioni di attivazione e gestione delle CNS.

k) Sistema pubblico di connettività (SPC): l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

Art. 2.

Modalità di assorbimento della TS nella CNS

1. Le caratteristiche tecniche della componente CNS della TS-CNS sono definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di adozione delle TS-CNS da parte delle regioni e delle province autonome

1. È facoltà delle regioni e delle province autonome chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 50, comma 11, del decreto-legge n. 269 del 2003, la generazione e consegna delle TS-CNS per i propri assistiti, nell'ambito della generazione e progressiva consegna delle TS che il Ministero dell'economia e finanze cura in attuazione di quanto disposto al comma 1del citato art. 50, in occasione del processo di riemissione massiva delle TS in scadenza, il cui piano di attuazione è pubblicato sul sito del Sistema TS, in raccordo con il Ministero della salute, ai fini della compatibilità con le decisioni n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 della Commissione Amministrativa della Comunità europee per la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), e successive modificazioni, per garantire la validità della TS-CNS quale tessera europea di assicurazione malattia.

2. Le regioni e le province autonome che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, a seguito dell'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze:

a) sottoscrivono con l'Agenzia delle entrate una apposita convenzione secondo lo schema pubblicato sul sito del Sistema TS, allo scopo di garantire la validità della TS-CNS, in sostituzione del tesserino di codice fiscale;

b) si dotano di un sistema di gestione della componente CNS delle TS-CNS, come definito all'art. 4;

c) garantiscono, nei processi di erogazione dei servizi regionali di cui all'art. 8 che utilizzano la componente CNS, il rispetto degli standard tecnologici previsti dalla normativa vigente e in particolare di quelli definiti nell'allegato 1 al presente decreto.

3. L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 lettera *a)*, fornisce alle regioni e alle province autonome di cui al comma 1le informazioni necessarie alla gestione della componente CNS della TS-CNS, così come prodotte nel processo di emanazione delle carte e ricevute dai certificatori interessati, secondo i formati di trasferimento dei dati pubblicati sul sito del Sistema TS.

4. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1, in qualità di enti emettitori della componente CNS delle TS-CNS, curano le attività di attivazione su richiesta dei propri assistiti e di gestione della componente CNS con modalità organizzative autonomamente definite.

Art. 4.

Sistema di Gestione della componente CNS

1. Ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'art. 3 cura il sistema di gestione della componente CNS delle TS-CNS, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, in modo da garantire almeno le seguenti funzionalità principali:

a) richiesta «attivazione carta»;

b) richiesta «modifica stato carta»;

c) richiesta «storia e dettagli della carta».

2. Ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'art. 3 acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità indicate nel Piano operativo redatto ai sensi dell'allegato 2 del presente decreto.

Art. 5.

Elementi tecnologici del Microprocessore della TS-CNS

1. I microprocessori utilizzati per la componente CNS delle TS-CNS sono conformi alle specifiche dei comandi del sistema operativo APDU e al file system riportati sul sito istituzionale di DigitPA nell'ambito delle specifiche tecniche della CNS. Sullo stesso sito, è definito il sistema operativo APDU e il file system che al termine della sperimentazione in corso sostituirà l'attuale tecnologia.

2. Con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è fissata la data a decorrere dalla quale si applica l'eventuale nuova configurazione tecnologica di cui al comma 1.

Art. 6.

Validità delle funzionalità CNS della TS-CNS

1. Le funzionalità della componente CNS, quale strumento di autenticazione per l'accesso ai servizi in rete, rimangono valide fino alla scadenza del certificato di autenticazione ovvero fino alla scadenza della TS-CNS, anche nel caso in cui il titolare trasferisca l'assistenza sanitaria in un'altra regione.

2. Ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche Amministrazioni che offrono servizi in rete per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica garantiscono l'accesso ai servizi tramite la componente CNS.

Art. 7.

Servizio per il processo di validazione

1. Con uno o più decreti del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative finalizzate alla realizzazione di un servizio infrastrutturale a livello nazionale per la validazione dei certificati di autenticazione della componente CNS, nel rispetto degli standard e delle regole tecniche e organizzative relative al Sistema Pubblico di Connettività.

Art. 8.

Servizi qualificati

1. La realizzazione di servizi che attengono all'utilizzo della componente CNS delle TS-CNS è curata dalla regione o dalla provincia autonoma unicamente per le finalità e i compiti ad essa istituzionalmente attribuiti, anche in funzione delle richieste degli altri enti pubblici del territorio. Nella realizzazione dei servizi qualificati le regioni e le province autonome si attengono alle linee guida «Servizi Qualificati in ambito TS-CNS» disponibili sul sito istituzionale di DigitPA.

2. I servizi accessibili tramite la TS-CNS di competenza della regione o della provincia autonoma che essa abbia delegato a un soggetto terzo devono essere da questo erogati secondo il principio di buona amministrazione e di tutela dell'immagine dello Stato.

Art. 9.

Tessere sanitarie regionali

1. Le tessere sanitarie regionali, di cui al decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e successive modificazioni, adottate dalle Regioni Lombardia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Toscana sono riconosciute valide come TS-CNS ai sensi del presente decreto.

Roma, 20 giugno 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 291.

ALLEGATO *1*

Caratteristiche tecniche della componente CNS della TS-CNS

1. Premessa.

Il presente allegato illustra le caratteristiche tecniche e le tecnologie di riferimento della componente CNS della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), nonché le informazioni necessarie alla sua personalizzazione. La documentazione tecnica di dettaglio cui fare riferimento è disponibile sul sito istituzionale di DigitPA.

1.2. Normativa e standard tecnici di riferimento.

Per la componente CNS della TS-CNS valgono la normativa e gli standard tecnici di riferimento relativi alla CNS.

2. Microprocessore.

Il microprocessore deve avere i seguenti requisiti minimi:

almeno 64k byte di memoria EEPROM;

crittografia asimmetrica RSA tramite coprocessore ad almeno 1024 bit (a seguito di eventuali modifiche normative potranno essere richieste lunghezze maggiori delle chiavi o altri algoritmi asimmetrici);

capacità crittografiche simmetriche 3DES almeno sino a 128 bit;

possibilità di generare chiavi RSA all''interno del chip o altre chiavi asimmetriche conformemente a eventuali modifiche normative;

conformità con le norme di sicurezza previste per la firma digitale;

capacità di ritenzione dei dati di almeno 10 anni;

numero di cicli di scrittura in EEPROM maggiore di centomila.

Le interfacce devono essere conformi:

alla norma ISO 7816, secondo quanto previsto dal documento «CNS - Carta Nazionale dei Servizi Functional Specification» e sue evoluzioni per l''interfaccia a contatti;

alla norma ISO 14443 sino alla parte quarta in modalità A oppure B per l''interfaccia contactless e sue evoluzioni.

3. Sistema operativo e File System.

Il sistema operativo dei microprocessori deve essere conforme a quanto specificato nel documento «CNS – Carta Nazionale dei Servizi Functional Specification», pubblicato sul sito istituzionale di DigitPA e alle estensioni relative alla sperimentazione in corso, anch''esse pubblicate sul sito di DigitPA.

Il File System adottato deve essere conforme al decreto 9 dicembre 2004 «Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi» e al documento «Carta Nazionale dei Servizi – File System» pubblicato sul sito di DigitPA e alle estensioni relative alla sperimentazione in corso, anch'esse pubblicate sul sito di DigitPA.

Ulteriori specifiche di dettaglio, concernenti anche la gestione della Firma Digitale e di ulteriori servizi qualificati, sono contenute nella documentazione resa disponibile tramite il sito di DigitPA.

4. Flusso dati, processo di produzione e Certificate Revocation List.

Il Ministero dell'economia e delle finanze definirà con il certificatore prescelto (Certification Authority - *CA)* le modalità di produzione dei certificati e delle corrispondenti chiavi.

Le modalità di attuazione dei flussi di produzione delle TS-CNS e le specifiche XML dei relativi formati di scambio dei dati sono definiti in dettaglio sul sito del Sistema TS.

La gestione delle Certificate Revocation List (CRL) ed i relativi CRL Distribution Point (CDP) saranno definiti dal certificatore prescelto che li applicherà nel manuale operativo. Il certificatore garantirà prestazioni adeguate per l'utilizzo delle CRL in funzione della mole di certificati emessi.

Le modalità di interfacciamento con il CMS (Card Management System), le cui caratteristiche tecniche sono definite all'allegato 2, saranno definite dal certificatore di concerto con la Regione emittente della TS-CNS.

ALLEGATO *2*

SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA COMPONENTE CNS DELLE TS-CNS

Premessa.

Per l'attivazione della componente CNS della TS-CNS sul territorio regionale, è necessario provvedere al riconoscimento dei destinatari e a rilasciare loro i codici personali PIN e PUK, predisponendo un sistema regionale per la gestione dell'intero ciclo di vita delle carte che preveda la definizione di un modello organizzativo ed operativo e dei relativi servizi software, dando vita al Card Management System (CMS) Regionale.

Il presente allegato definisce i requisiti funzionali del CMS Regionale in relazione agli adempimenti previsti dal decreto.

Per la definizione delle specifiche di dettaglio si fa riferimento alla idonea documentazione presente sul sito istituzionale di DigitPA.

In particolare, i tracciati record per lo scambio dei dati con il CMS Regionale sono disponibili in un'apposita sezione del sito istituzionale di DigitPA.

Piano operativo per l'attivazione del CMS Regionale.

Il Piano deve prevedere:

1. allineamento di codici fiscali e relativi dati anagrafici tra anagrafe dei comuni e Archivio Anagrafico dell'Anagrafe Tributaria, detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze che già si avvale dei servizi del sistema INA/SAIA detenuto dal Ministero dell'interno;

2. allineamento di codici fiscali e relativi dati anagrafici tra Archivio Anagrafico dell'Anagrafe Tributaria, detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed Anagrafi Sanitarie, detenute dalle ASL. L'operazione consente la corretta identificazione dei dati che attestano il diritto all'accesso ai servizi erogati dal Sistema Sanitario Nazionale ivi compresa la corretta attribuzione del medico di famiglia (MMG o *PLS)*;

3. acquisizione da parte delle ASL, per il tramite dei servizi posti a disposizione dell'art. 50, delle variazioni anagrafiche sopravvenute nell'Archivio Anagrafico dell'Anagrafe Tributaria successivamente all'attività di allineamento di cui ai numeri 1 e 2. Per tale attività le ASL dovranno avvalersi, a regime, dei servizi di circolarità anagrafica forniti dal sistema INA/SAIA detenuto dal Ministero dell'interno;

4. analisi organizzativa e amministrativa con conseguente definizione dei seguenti elementi:

regole operative;

facsimile modulistica;

informativa privacy;

eventuali convenzioni con gli enti individuati dalla Regione per l'attivazione delle TS-CNS;

incarichi formali agli operatori di sportello;

5. predisposizione del CMS;

6. predisposizione sportelli operativi;

7. piano comunicazione;

8. call center assistenza;

9. predisposizione dei processi di attivazione delle TS-CNS che include la raccolta e gestione dei moduli di consenso rilasciati dai cittadini.

Funzionalità del CMS Regionale.

Il CMS è costituito dai servizi necessari per la gestione del ciclo di vita della componente CNS delleTS-CNS.

Il CMS deve offrire le funzionalità necessarie a supportare le seguenti attività:

1. Processo di attivazione della TS-CNS che prevede:

a) registrazione degli estremi di un documento d'identità (del richiedente, del tutore o dei genitori in caso di minore);

b) stampa del modulo di richiesta di attivazione (richiesta rilascio codici PIN e *PUK)* e registrazione del consenso all'attivazione;

c) in alternativa, stampa in busta chiusa dei codici PIN e PUK contestualmente alla richiesta di attivazione.

2. Stampa del modulo di consenso al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura (con eventuale supporto bilingue) e annotazione del consenso secondo le modalità previste dall'art. 81 del Codice della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

3. Revoca del certificato;

4. Sospensione del certificato;

5. Stato delle operazioni (elenco di tutte le operazioni eseguite relative ad un cittadino);

6. Verifica dello stato di una carta;

7. Richiesta di duplicato (riemissione);

8. Richiesta di emissione (nuovi nati ed immigrati in Regione).

Per quanto concerne il punto 1, lettere (a), (b) e (c), le Regioni possono organizzarsi anche con modalità differenti da quelle citate, purché siano soddisfatti i requisiti di identificazione dei cittadini e di conservazione dei moduli di richiesta di attivazione.

Il CMS deve consentire la gestione di tutti i flussi informativi relativi alle funzionalità della componente CNS delle TS-CNS, garantendo la sicurezza delle informazioni. In particolare, per quanto concerne gli operatori abilitati al processo di attivazione della componente CNS delle TS-CNS, valgono le misure di sicurezza previste dal Codice della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del medesimo Codice e dal provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, e successive modificazioni, recante: Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, nonché i seguenti principi:

ogni operatore deve avere delle credenziali d'accesso personali.

per nessun motivo tali credenziali devono essere comunicate a terzi.

per nessun motivo si deve accedere al sistema con credenziali non proprie.

Tutte le operazioni eseguite dal CMS devono essere tracciate per garantire i requisiti di sicurezza del sistema.

Per ogni richiesta devono essere memorizzati:

l'identificativo dell'operatore;

la data e l'ora dell'operazione;

gli estremi dell'operazione;

Attraverso il CMS deve essere possibile recuperare tutte le informazioni relative ad una carta o ad un cittadino e, in particolare:

lo stato attuale della carta (attiva, revocata,...);

l'elenco cronologico delle operazioni eseguite con relativo stato;

i dati anagrafici essenziali all'identificazione;

l'elenco delle carte relative alla persona.

Le modalità operative, tecniche e organizzative, per la gestione dei processi di sospensione, revoca e riemissione di CNS, devono essere definite nel Piano operativo e attuate in conformità alla vigente normativa in materia di Carta Nazionale dei Servizi e di Firma Digitale, fatti salvi gli accordi di dettaglio fra la Regione e il certificatore accreditato utilizzato per la produzione delle CNS.

In base al Piano operativo devono essere definite le modalità di comunicazione al cittadino sulle procedure per la richiesta di sospensione, revoca e riemissione della TS-CNS; tale comunicazione deve dichiarare i livelli di servizio attesi (tempi di sospensione, revoca e riemissione).

Per più specifiche informazioni relative alle modalità attuative si rinvia alla documentazione presente sul sito di DigitPA.

11A11943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Metocal Vitamina D3».

Estratto determinazione V&A.PC/II/542 del 10 agosto 2011

Specialità Medicinale: METOCAL VITAMINA D3

Confezioni: A.I.C. n. 035027010/M - 20 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI;

A.I.C. n. 035027022/M - 30 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI;

A.I.C. n. 035027034/M - 60 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/AL 600 mg + 400UI.

Titolare AIC: ARTROPHARM A.P.S.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0184/001/II/010 - DE/H/0184/001/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82, del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11795

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A.PC/II/543 del 10 agosto 2011

Specialità Medicinale: FLUVASTATINA MYLAN GENERICS.

Confezioni A.I.C. n.:

038659013/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659025/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659037/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659049/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659052/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659064/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659076/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659088/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659090/M - "80 MG compresse a rilascio prolungato" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659102/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659114/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659126/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 490 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

038659138/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse in contenitore di vetro ambrato;

038659140/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in contenitore di vetro ambrato;

038659153/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in contenitore di vetro ambrato;

038659165/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 250 compresse in contenitore di vetro ambrato;

038659177/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 500 compresse in contenitore di vetro ambrato;

038659189/M - "80 mg compresse a rilascio prolungato" 250 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/1226/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e relative modifiche del Foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11796

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Arrow».

Estratto determinazione V&A.PC/II/544 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: ALENDRONATO ARROW.

Confezioni A.I.C. n.:

037041011/M - "10 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041023/M - "10 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041035/M - "10 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041047/M - "10 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041050/M - "10 mg compresse" 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041062/M - "10 mg compresse" 50X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041074/M - "70 mg compresse" 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041086/M - "70 mg compresse" 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041098/M - "70 mg compresse" 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041100/M - "70 mg compresse" 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037041112/M - "70 mg compresse" 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare AIC: Arrow Generics Ltd.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0506/001-002/II/019; SE/H/0506/001-002/R/001; SE/H/0506/001-002/IB/24.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 51 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11797

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aminomix»

Estratto determinazione V&A.PC/II/545 del 10 agosto 2011

Specialità Medicinale: AMINOMIX.

Confezioni A.I.C.:

037054018/m - «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

037054020/m - «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

037054032/m - «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml;

037054044/m - «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

037054057/m -«con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

037054069/m - «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml;

037054071/m - «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

037054083/m - «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

037054095/m - «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

N. Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0418/001-003/II/070 DE/H/0418/001-003/P/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette. Aggiunta del produttore nel foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11798

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Narinex»

Estratto determinazione V&A.PC/II/546 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: Narinex.

Confezioni A.I.C.:

035166014/m - 100 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166026/m - 50 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166038/m - 30 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166040/m - 28 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166053/m - 20 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166065/m - 14 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166077/m - 10 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166089/m - 7 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg;

035166091/m - 1 cpr a rilascio prolungato in blister aclar/pe/pvc/al da 240/10 mg.

TitolareA.I.C.: MSD Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0102/001/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del modulo 3. Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 4.4, 6.1 e 6.5 e relative modifiche del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11799

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lodotra»

Estratto determinazione V&A.PC/II/547 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: LODOTRA.

Confezioni A.I.C.:

038986016/m - «1 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe;

038986028/m - «1 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone hdpe;

038986030/m - «1 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera);

038986042/m - «1 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera);

038986055/m - «1 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera);

038986067/m - «2 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe;

038986079/m - «2 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone hdpe;

038986081/m - «2 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera):

038986093/m - «2 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera);

038986105/m - «2 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera);

038986117/m - «5 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe;

038986129/m - «5 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone hdpe;

038986131/m - «5 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera);

038986143/m - «5 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera);

038986156/m - «5 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera).

Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0844/001-003/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4 e 5.1 e relative modifiche del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11800

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-210) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.